

tarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 novembre 1961, n. 284:

«Art. 1. — Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame e ottenuta l'attestazione di cui all'art. 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

- a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali. L. 30.000;
- b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. L. 25.000;
- c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali. L. 20.000;
- d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare. L. 18.000.

Detta indennità, da corrisponderci mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.»

— Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 2001, n. 93, supplemento ordinario:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'art. 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua:	Lire
Attestato A	408.000
Attestato B	340.000
Attestato C	272.000
Attestato D	245.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

	Lire
Prima fascia	408.000
Seconda fascia	340.000
Terza fascia	272.000
Quarta fascia	245.000

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, recante «Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1988, n. 173:

«Art. 3 — 1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennità speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:

- 1<sup>a</sup> fascia: personale inquadrato al 7° livello retributivo e superiori: L. 210.405;
- 2<sup>a</sup> fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello retributivo: L. 175.338;
- 3<sup>a</sup> fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello retributivo: L. 140.270;
- 4<sup>a</sup> fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello retributivo: L. 126.243.

A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennità viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:

- 1<sup>a</sup> fascia: L. 241.965;
- 2<sup>a</sup> fascia: L. 201.638;
- 3<sup>a</sup> fascia: L. 161.310;
- 4<sup>a</sup> fascia: L. 145.179.

2. Detta indennità, da corrisponderci mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta.

3. L'indennità speciale di bilinguismo è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454.»

